



24681-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 762/2021
ANGELA TARDIO		CC - 25/02/2021
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	R.G.N. 30092/2020
FILIPPO CASA		
GAETANO DI GIURO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 13/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Ferdinando Lignola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata in data 2.10.2019 (omissis), premesso di essere stato ammesso all'affidamento al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 con ordinanza pronunciata in data 1.12.2016 dal Tribunale di sorveglianza di Milano, notificata in data 10.2.2017, aveva chiesto che fosse stabilita la decorrenza della misura dal 1°9.2015 ovvero dal 19.1.2016 in quanto egli sin dal 1°9.2015 si era rivolto ai servizi sociali in ragione della dipendenza dall'alcool e quindi in data 19.1.2016 aveva intrapreso un programma terapeutico con il servizio multidisciplinare integrato per la cura delle dipendenze.

2. Con ordinanza depositata in data 21.2.2020 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta, osservando che, sino alla sottoscrizione del verbale di prescrizioni connesse alla misura, (omissis) era rimasto in libertà senza alcun obbligo comportamentale, e quindi detto periodo non poteva essere considerato al fine di una anticipata decorrenza della misura.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, avendo il Tribunale ritenuto necessario, al fine di operare la anticipazione della decorrenza della misura alternativa, che fosse in corso un programma terapeutico residenziale, mentre la norma richiedeva che fosse positivamente in corso un programma terapeutico.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta, in parte, manifestamente infondato e, in parte, con contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. La norma di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 prevede che, in caso di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova per soggetti tossico o alcool dipendenti, "*L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento*"; la decorrenza dell'esecuzione può essere anticipata

*"qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso".*

Il Tribunale, nel formulare il giudizio sulla data di decorrenza dell'esecuzione deve tener *"conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento"* (Sez. 1, 10/04/2012, Zaccheroni, Rv. 254115; Sez. 1, 10/03/2015, Bartesaghi, Rv. 264290).

2. Il Tribunale, dato atto che al momento della decisione di ammissione alla misura alternativa il condannato aveva in corso un programma terapeutico, ha rilevato, sulla base della relazione redatta dal servizio multidisciplinare in data 28.11.2016, che il condannato, dopo essersi rivolto al Nucleo Operativo Alcologia nel settembre 2015, era, a fine anno 2015, ricaduto nell'abuso di alcoolici e quindi era stato preso in carico dal servizio multidisciplinare integrato per un programma terapeutico ambulatoriale, che non aveva previsto alcuna limitazione né alcuna forma di controllo sul comportamento dell'utente.

3. Il motivo di ricorso articola la censura di violazione di legge sul rilievo che la norma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non condiziona la anticipazione della decorrenza allo svolgimento di un programma terapeutico residenziale né alla previsione di prescrizioni limitative della libertà e sulla considerazione che il condannato nel periodo antecedente la decisione si era sottoposto ad un programma terapeutico "strutturato".

Il motivo risulta, in parte, manifestamente infondato e, in parte, con contenuto di merito.

3.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando, a giustificazione della decisione assunta, non tanto il dato relativo alla tipologia del programma terapeutico intrapreso bensì, il fatto che l'adesione a un programma terapeutico ambulatoriale, e non residenziale, non avesse comportato alcuna limitazione nella libera determinazione del soggetto e non avesse consentito di fornire, al di là della frequentazione agli incontri stabiliti, alcuna informazione sulla condotta tenuta.

La difesa, invece, deduce che unico requisito per la decorrenza anticipata dell'esecuzione sarebbe costituito dallo svolgimento di un programma terapeutico, a prescindere dalla valutazione circa la condotta tenuta dal condannato e delle limitazioni alla libertà personale nel periodo antecedente alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla misura alternativa.

*CVB*

Il legislatore, disciplinando l'affidamento in prova speciale e consentendo la decorrenza dell'esecuzione da data anteriore alla ordinanza di ammissione della misura, ha inteso riconoscere come periodo di esecuzione della pena quello durante il quale il condannato si era già sottoposto ad un programma terapeutico e si era adeguato ad un regime limitativo della libertà, con esito positivo, così di fatto anticipando il regime, che non è privo di afflittività, della misura alternativa.

Il motivo, dunque, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 risulta manifestamente infondato.

3.2. Il motivo ha inoltre valorizzato la circostanza secondo la quale il condannato, ancor prima della ammissione alla misura alternativa, si era sottoposto ad un programma terapeutico strutturato, cadenzato su visite mediche e esami clinici, sedute terapeutiche, colloqui educativi e psicologici.

*In parte qua*, il motivo propone una lettura alternativa dei dati fattuali, valorizzando il contenuto del programma terapeutico siccome significativo di prescrizioni ed obblighi a carico del condannato.

Sul punto, la difesa sollecita il collegio ad una rinnovata valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha già evidenziato come l'istante non avesse avuto alcuna limitazione nell'ambito delle proprie scelte di vita quotidiana, essendo il programma limitato a colloqui ambulatoriali e a controlli, *ex post*, sull'effettivo affrancamento dall'alcool.

Il ricorso, esprimendo dissenso rispetto al merito della decisione assunta, vi contrappone la considerazione della regolare cadenza degli incontri presso il servizio multidisciplinare integrato, ma non formula alcuna specifica critica alla struttura della motivazione, nei limiti del sindacato consentito in sede di legittimità.

4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Maria Stefania Di Tomassi

